

STATUTO

**CENTRO SOCIALE
COOPERARE PER CRESCERE
- SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROCCADASPIDE SA VIA
VITT.EMANUELE,12

Numero REA: SA - 207077

Codice fiscale: 02112540659

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-08-2005 - Statuto completo	2
--	---

Si precisa che il presente atto e' esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.27 bis della tabella allegato B del D.P.R. 26.10.1972 n.642 (Disciplina dell'imposta di bollo).

La parte dispensa me Notaio dalla lettura degli allegati.

Di questo atto in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su fogli due per facciate sei, ho dato lettura, presenti gli intervenuti, alla parte che lo approva.

Firmato: Michelina Auricchio, Notaio Aniello Calabrese, Sigillo

Allegato B)

Repertorio n.132177 - Raccolta n.25712

S T A T U T O

della Cooperativa "CENTRO SOCIALE COOPERARE PER CRESCERE - Societa' Cooperativa Sociale"

TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA
DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 1 - E' costituita una societa' cooperativa denominata "CENTRO SOCIALE COOPERARE PER CRESCERE - Societa' Cooperativa Sociale".

Alla societa' si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle Cooperative e le disposizioni in materia di societa' a responsabilita' limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

ARTICOLO 2 - La Cooperativa ha sede legale in Roccapaspipe

(Sa) all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.

L'organo amministrativo della società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze in Italia e all'estero purché nel territorio dell'Unione Europea, mentre l'istituzione di sedi secondarie e di competenza dell'assemblea dei soci.

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 3 - La Cooperativa ai sensi dell'art.2511 del codice civile ha scopo mutualistico e, ai sensi dell'art.2521 comma secondo del codice civile, può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Ai sensi dell'art.2521 del codice civile i rapporti tra la società ed i soci sono disciplinati dal regolamento che determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci.

La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fine speculativo, di offrire tramite i propri soci servizi

socio-sanitari ed educativi di cui alla lett.a) dell'art.1 Legge 8 novembre 1991 n. 381 ed ha per scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso un'attivita' di gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria ai bisogni di persone in situazione di difficolta' e di disagio in tutte le sue forme sociali, psicologiche, fisiche e culturali e, in particolare, rivolti verso soggetti handicappati e soggetti con ritardo di apprendimento nonche' ai servizi rivolti verso le persone anziane.

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire e' inoltre quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attivita' lavorativa, continuita' di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un'ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'art.6 della legge 3 aprile 2001, n.142.

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti ed interessi dei soci, ha per oggetto le seguenti attivita':

- 1) assistenza e ogni altra forma di intervento psico-socio-riabilitativo in direzione di tutte le categorie gia' menzionate;
- 2) assistenza agli anziani e a tutti coloro i quali ne dovessero chiedere l'intervento per reali esigenze di bisogno a domicilio o presso centri organizzati, per la gestione del tempo libero e di eventuali bisogni propri dell'eta';
- 3) animazione culturale per la gestione del tempo libero attraverso la organizzazione di parchi giochi, ludoteche, biblioteche, attivita' sportive, teatrali e musicali per tutte le categorie gia' menzionate;
- 4) prestazioni educative di tipo itinerante come servizio di sostegno alla famiglia;
- 5) servizio di sostegno alle famiglie per il recupero della dispersione scolastica e per il sostegno scolastico primario e secondario;
- 6) predisposizione di un sistema informativo e di comunicazione per non vedenti e audiolesi, anche attraverso le piu' idonee tecnologie informatiche e anche ai fini dell'inserimento lavorativo;
- 7) sviluppo e valorizzazione delle attitudini musicali e artistiche in soggetti non vedenti e audiolesi;
- 8) attivita' e servizi di riabilitazione in genere;
- 9) gestione di asili nido, scuole materne e mense sociali;
- 10) gestione di strutture educativo-assistenziali per tutte le

categorie sopra menzionate;

11) gestione di centri sociali e di centri terapeutici territoriali con annessi servizi per l'utenza;

12) organizzazione di servizi per l'affidamento familiare;

13) assistenza esterna agli istituti di pena per attività ludiche destinate ai minori conviventi con madri in stato di detenzione;

14) assistenza sociosanitaria, infermieristica, musicoterapeutica e ambulatoriale presso la propria sede, presso strutture private e pubbliche o presso il domicilio del richiedente per tutte le categorie di cui sopra e per tutti coloro che ne dovessero chiedere l'intervento per reali esigenze di bisogno;

15) diffusione ed educazione alla medicina preventiva presso strutture pubbliche, private e a domicilio con seminari, convegni ed altre forme divulgative;

16) gestione e partecipazione alla produzione di apparati e servizi di telesoccorso, teleassistenza, telecontrollo, tele Diagnostica, telemedicina e telelavoro in genere, sia in forma privata che in convenzione con pubbliche amministrazioni e ogni altro ente privato;

17) gestione di attività agrituristiche;

18) studi e ricerche sulle realtà territoriali e sulle condizioni sociali connesse ai punti di cui sopra;

19) ricerca finalizzata ad esaminare le dinamiche dei sistemi

professionali e a preparare le risposte formative attraverso la formazione e la riqualificazione a favore di giovani e adulti con corsi di base post-obbligo scolastico, post-diploma, post-laurea; perfezionamento, aggiornamento e specializzazione per lavoratori già occupati, per dirigenti, quadri, staff, formazione connessa ai processi di mobilità conseguenti a riconversioni e a ristrutturazioni industriali;

20) corsi di formazione con metodologie applicate al project management del processo formativo, dalla analisi della domanda e del fabbisogno di formazione alla progettazione architetture e alla programmazione didattica; dalla produzione di nuove tecnologie educative alla gestione dei corsi e alla valutazione dei risultati di formazione;

21) progettazione e realizzazione d'interventi d'orientamento in collaborazione con l'istituzione scolastica e realizzazione di moduli orientativi per giovani;

22) corsi di aggiornamento professionale corrispondenti alle reali formative del mercato;

23) consulenze ed informazioni riguardanti lo sviluppo e l'innovazione dei sistemi produttivi e le attività di formazione ed orientamento;

24) corsi di lingue (principiante-intermedio-avanzato) rivolti a esigenze personali, professionali e didattiche.

La cooperativa deve essere retta dai principi della mutualità con l'esclusione di ogni finalità speculativa.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa potra' esercitare tutte le attivita' di interesse comune o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta piu' convenienti ed opportuni, e partecipare a gare di appalto di Enti pubblici e privati.

La cooperativa potra' stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attivita' disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti sociali limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi dell'articolo 12 della Legge n.127 del 17 febbraio 1971, della Legge 27 febbraio 1985 n.49 e dell'articolo 10 della Legge 31 gennaio 1992 n.59.

Detta sezione di attivita' verra' attivata con i limiti e le modalita' disposte dalla deliberazione del CICR in attuazione dell'articolo 3 comma 3° lettera a) del D.L. 14 dicembre 1992 n.481/92 e dell'articolo 11 del D.Lgs.1 settembre 1993 n.385 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

La societa' potra', in via secondaria, per il raggiungimento degli scopi sociali:

- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico;
- assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non

nei confronti del pubblico, in societa', enti di qualsivoglia natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi analoghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio oggetto sociale;

- concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e senza carattere di professionalita', fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, anche a favore di terzi.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di intermediazione e di attivita' riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi professionali.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art.2516 del codice civile, deve essere rispettato il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della qualita' e quantita' dei rapporti mutualistici la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

TITOLO II - SOCI

CAPO I - SOCI, RESPONSABILITA', REQUISITI, CONDIZIONI E

PROCEDURA DI AMMISSIONE, LIMITI MINIMI DI

SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI CAPITALE SOCIALE

ARTICOLO 4 - Il numero dei soci e' illimitato e comunque non puo' essere inferiore a quello stabilito dalle leggi che di-

sciplinano l'attivita' delle societa' cooperative.

Possono essere soci cooperatori tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta', che esercitano arti o mestieri attinenti all'impresa esercitata dalla cooperativa e che per la loro effettiva capacita' di lavoro e specializzazione professionale possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale e attivamente cooperare al suo esercizio e sviluppo e che non abbiano interessi contrastanti con la cooperativa.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

E' fatto divieto, senza espresso consenso del Consiglio di Amministrazione, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi.

E' consentita l'ammissione a soci cooperatori di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente e comunque nei limiti stabiliti dalla legge.

Possono essere ammessi soci volontari che prestano la loro opera gratuitamente ai sensi dell'art.2 della legge 8 novembre 1991, n.381. Il numero dei soci volontari non puo' superare la meta' del numero complessivo dei soci. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci.

Possono essere ammessi come soci ai sensi dell'art.11) della legge 8 novembre 1991, n.381 anche persone giuridiche pub-

bliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attivita' della Cooperativa.

Possono aderire alla Cooperativa persone esercenti attivita' di assistenza e di consulenza ai sensi dell'art.10) della legge 8 novembre 1991, n.381.

Non possono essere soci coloro che svolgano un'attivita' in concorrenza con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovra' valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonche' le loro dimensioni imprenditoriali.

ARTICOLO 5 - Chi intende diventare socio cooperatore deve presentare domanda all'organo amministrativo indicando:

- a) nome, cognome o denominazione, luogo e data di nascita, domicilio o sede legale, cittadinanza o nazionalita', eventuale numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese o altri Registri;
- b) la dichiarazione di attenersi all'atto costitutivo e allo statuto della societa' nonche' alle delibere gia' legalmente adottate dagli organi sociali, nonche' ai regolamenti interni.
- c) la dichiarazione di sottoscrivere la quota sociale;
- d) la dichiarazione, ai sensi dell'art.2528 del codice civile, di versare il sovrapprezzo, la cui misura sara' stabilita annualmente dall'assemblea;
- e) l'indicazione della effettiva attivita' svolta, della eventuale capacita' professionale maturata nei settori di cui

all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonche' del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che intende instaurare in conformita' con il presente statuto e con l'apposito regolamento.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla Legge e dal presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilita', delibera in merito alla domanda ai sensi dell'art.2528 del codice civile e deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, comunicandola all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta puo', entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

La delibera di ammissione dovra' essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

La delibera di ammissione diventera' operativa e sara' annotata nel libro dei soci solamente dopo che il richiedente abbia effettuato i versamenti richiesti.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

I soci cooperatori sono obbligati:

- a sottoscrivere e a versare la quota sociale, il cui importo non potrà essere inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle vigenti leggi;
- a versare il sovrapprezzo ai sensi dell'art.2528 del codice civile con le modalità e per l'importo annualmente determinati dall'assemblea;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali;
- a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

CAPO II - MODI DI SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE E CAUSE

SOTTOSTANTI

ARTICOLO 6 - La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione e per causa di morte se gli eredi o legatari del socio defunto non hanno i requisiti.

ARTICOLO 7 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

- il cui rapporto di lavoro-subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso e' ammesso per i soci in regola con gli impegni sociali e deve essere motivato. Avviene su domanda scritta del socio inviata con raccomandata, ai sensi dell'art.2532 del codice civile, all'organo amministrativo il quale deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione puo' fare opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso, ai sensi dell'art.2532 terzo comma del codice civile, ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e societa' il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il recesso non puo' essere parziale.

ARTICOLO 8 - L'esclusione e' deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio cooperatore:

- che, ai sensi dell'art.2043 del del codice civile, cagioni alla Cooperativa con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto;
- che venga condannato per reati con sentenza penale passata

in giudicato;

- che svolga in proprio imprese identiche o affini con quelle della societa';
- nei cui riguardi sia stata avviata una procedura fallimentare o una qualsiasi procedura concorsuale;
- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilita' previste dall'articolo 4 senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio puo' proporre opposizione innanzi al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

A seguito del recesso e dell'esclusione del socio lavoratore si risolve l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dei precedenti articoli.

ARTICOLO 9 - In caso di morte gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualita' di socio, a con-

dizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti e' effettuato con delibera dell'organo amministrativo. In caso di accertamento negativo, spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalita' di cui al successivo articolo 10 (dieci).

In caso di pluralita' di eredi o legatari, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la societa' consenta la divisione.

ARTICOLO 10 - I soci cooperatori receduti ed esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso delle quote di capitale sociale effettivamente versate comprensive del sovrapprezzo, se versato, qualora sussista nel patrimonio della societa' e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies terzo comma del codice civile.

La liquidazione delle quote sociali avra' luogo, ai sensi dell'art 2535 del codice civile, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale si e' verificato, limitatamente al socio, e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni eventuale credito.

Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del precitato bilancio e potra' essere

corrisposto in piu' rate in osservanza dell'articolo 2535 del codice civile. Le quote per le quali non sara' chiesto il rimborso nel termine di cinque anni dalla perdita della qualita' di socio saranno devolute, con delibera dell'organo amministrativo, a riserva straordinaria.

ARTICOLO 11 - Il socio che cessa di far parte della Cooperativa e' responsabile verso la societa' e verso i terzi secondo le prescrizioni dell'articolo 2536 del Codice Civile.

ARTICOLO 12 - Le quote sono sempre nominative.

Le quote sociali non possono essere cedute e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, se la cessione non e' autorizzata dall'organo amministrativo.

Ai sensi dell'art.2530 del codice civile, il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio e' libero di trasferire la propria partecipazione e la societa' deve iscrivere nel Libro Soci l'acquirente che abbia i requisiti per diventare socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato e contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' proporre opposizione al Tribunale.

TITOLO III

SOCI SOVVENTORI

ARTICOLO 13 - SOCI SOVVENTORI

Ferme restando le disposizioni di cui al titolo II del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori, di cui all'art.4 della legge 31.1.1992 n.59.

ARTICOLO 14 - CONFERIMENTO E QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore minimo di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero).

ARTICOLO 15 - ALIENAZIONE DELLE QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

ARTICOLO 16 - DELIBERAZIONE DI EMISSIONE

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve

essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non puo' essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere piu' di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sara' ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e

il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

ARTICOLO 17 - RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI

Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO IV - PATRIMONIO E SPESE DI GESTIONE

CAPO I - COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO

ARTICOLO 18 - Il patrimonio della Società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote il cui valore non potrà essere

inferiore ne superiore ai limiti consentiti dall'art.2525 del codice civile;

b) dalla riserva legale;

c) dall'eventuale sovrapprezzo quote;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art.2518 del codice civile, risponde solo la societa' con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente al raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve sono indivisibili ai sensi e per gli effetti dell'art.2545 ter C.C. e non possono essere distribuite tra i soci neppure in caso di scioglimento della societa'.

TITOLO V - ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTI E POTERI

CAPO I - GLI ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 19 - Sono organi della societa':

l'Assemblea dei Soci;

l'Organo Amministrativo;

il Collegio Sindacale.

CAPO II - ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 20 - Le decisioni di competenza dei soci sono adottate con metodo

assembleare.

L'assemblea e' costituita da tutti i soci.

CONVOCAZIONE - L'assemblea e' convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale e da spedirsi o consegnarsi ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei soci, agli altri componenti dell'organo amministrativo ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza. La spedizione dell'avviso di convocazione puo' essere effettuata anche mediante telefax o e-mail inviata ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante dal libro dei soci, agli altri componenti dell'organo amministrativo ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonche' la data dell'eventuale seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione.

L'assemblea puo' essere convocata dovunque, anche fuori della sede sociale, purché nel territorio nazionale. In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea e' validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipano tutti i soci aventi diritto al voto e quando tutti

gli amministratori e i sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la validita' dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e i sindaci, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale dichiarazione verra' conservata tra gli atti della societa'.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; e' fatta salva la convocazione entro centottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art.2364 del codice civile.

DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO - Hanno diritto di voto in assemblea i soci iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel Libro Soci ed ogni socio cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA - L'assemblea e' presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione; in mancanza l'assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza assoluta. Con la stessa maggioranza l'assemblea nomina pure un segretario, anche non socio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarita'

della co- stituzione, accerta l'identita' e la
legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed
accerta i risultati delle votazioni.

COMPETENZE - I soci decidono sulle materie riservate alla
loro competenza dalla Legge o dal presente Statuto, nonche'
sugli argomenti che uno o piu' amministratori o tanti soci che
rappresentino almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti ai soci
sottopongono alla loro approvazione.

All'Assemblea e' inderogabilmente attribuito il potere di:

- a) approvare il bilancio consuntivo
dell'esercizio sociale ed
eventualmente il bilancio preventi- vo;
- b) deliberare sulla destinazione
degli eventuali utili e sulla coper- tura delle perdite;
- c) procedere alla nomina e revoca degli amministratori, dei
sindaci e del revisore;
- d) deliberare l'eventuale compenso da corrisondersi
agli Amministratori per la loro attivita' e
determinare il compenso annuale dei sindaci e del revisore;
- e) deliberare sulla responsabilita' degli amministratori, dei
sindaci e del revisore;
- f) deliberare sulla destinazione dei
fondi eventualmente accantonati per fini di mutualita';
- g) deliberare sull'eventuale erogazione di ristorni;
- h) deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale,

con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonche', in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilita';

i) deliberare sulle domande di ammissione non accolte dal Consiglio;

l) deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della societa';

m) deliberare sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo e dallo Statuto;

n) deliberare sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;

o) approvare i regolamenti interni sul funzionamento della societa';

p) deliberare su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge alla sua competenza.

COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA - In prima convocazione l'Assemblea e' regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la meta' piu' uno dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'Assemblea e' regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci

interventuti o rappre- sentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Sono fatte salve le eventuali diverse e piu' elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla Legge o dal presente Statuto.

VERBALIZZAZIONE - Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Per le delibere che comportano modifica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale e negli altri casi previsti dalla legge il verbale deve essere redatto dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identita' dei partecipanti e i voti rappresentati da ciascuno; deve altresì indicare le modalita' e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

CAPO III - ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 21 - La societa' e' amministrata da un Amministratore Unico, o da un numero di amministratori da tre

a cinque, anche non soci, eletti ed individuati nel numero dai soci per il periodo determinato dagli stessi al momento della nomina o anche a tempo indeterminato.

In caso di pluralita' di amministratori essi agiranno sotto forma di Consiglio di Amministrazione oppure, a scelta dei soci all'atto della nomina, disgiuntamente o congiuntamente con le modalita' di cui agli articoli 2257 e 2258 C.C.=

Gli amministratori sono rieleggibili e sono revocabili in ogni tempo dai soci, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento se la revoca avviene senza giusta causa.

L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

In caso di nomina del Consiglio d'Amministrazione gli Amministratori possono essere scelti anche tra i non soci ma la maggioranza degli Amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche ai sensi dell'art.2542 C.C.=

Se vengono a mancare uno o piu' amministratori, quelli rimasti in carica dovranno proporre all'assemblea dei soci di adottare la decisione per la nomina dei nuovi amministratori, i quali scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

ARTICOLO 22 - L'organo amministrativo e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della societa' ed ha facolta' di compiere tutti gli atti che ritenga

opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto attribuiti alla esclusiva competenza dell'assemblea dei soci.

L'organo amministrativo puo', con procura, nominare procuratori della societa' per determinati atti o categorie di atti.

ARTICOLO 23 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se del caso, un Vice Presidente, a meno che non vi abbia gia' provveduto l'assemblea dei soci all'atto della nomina del Consiglio stesso.

Il Consiglio si raduna anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dai sindaci effettivi o dal revisore, se nominati.

L'avviso di convocazione e' fatto dal Presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del Consiglio ed ai sindaci effettivi o al revisore, se nominati, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima.

La riunione del Consiglio e' valida, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i

con- siglieri in carica ed i sindaci o il revisore, se nominati.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal Consigliere Delegato. In mancanza, sono presiedute dal Consigliere piu' anziano d'eta'.

E' ammessa la possibilita' che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza o teleaudioconferenza a condizione che:

1) sia consentito al Presidente del Consiglio, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identita' e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

2) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

3) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della societa', nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi questi requisiti, la riunione si considerera' tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio e'

necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Il Consiglio di Amministrazione puo' delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o piu' dei suoi componenti, ivi compreso il presidente determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Ai sensi dell'articolo 2544 primo comma del codice civile non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dagli articoli 2381 e 2475 comma quinto del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

ARTICOLO 24 - All'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, al Vice Presidente oppure, in caso di amministrazione plurima disgiuntiva o congiuntiva, ai singoli amministratori disgiuntamente o congiuntamente, e' attribuita la rappresentanza legale della societa' con firma libera.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente. Il concreto esercizio dei poteri di rappresentanza da parte del Vice Presidente attesta nei confronti dei terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente e esonera i terzi da ogni accertamento e

responsabilita'.

ARTICOLO 25 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. Per le suddette cariche i soci potranno determinare un emolumento annuo nonche' una indennita' per la cessazione del rapporto che potra' essere garantita anche mediante la stipula di idonea polizza assicurativa.

CAPO IV - COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 26 - La nomina del Collegio Sindacale e' facoltativa finche' non ricorrano le condizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art.2477 del codice civile.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due sindaci supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. L'assemblea nomina il Presidente del Collegio stesso.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.=

I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Possono essere revocati solo per giusta causa; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del

tribunale, sentito l'interessato.

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile ed esercita il controllo contabile con le funzioni stabilite dall'art.2409-ter del Codice Civile.

ARTICOLO 27 - Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano al Collegio Sindacale tutte le disposizioni previste in materia di Collegio Sindacale della societa' a responsabilita' limitata.

CAPO V - REVISORE

ARTICOLO 28 - In alternativa al Collegio Sindacale, nei casi in cui non sia obbligatorio nominare tale organo, puo' essere nominato con le stesse modalita' di nomina e con gli stessi poteri un Revisore iscritto presso il Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed e' rieleggibile; decade dall'ufficio al momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina del Collegio sindacale.

Il revisore svolge le funzioni di cui all'art.2409 ter C.C.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art.2409 sexies C.C.=

TITOLO VI - ESERCIZIO SOCIALE, DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI

ESERCIZIO E COPERTURA DELLE PERDITE, RISTORNI

CAPO I - L'ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 29 - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto economico e la nota integrativa redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ai sensi dell'art.2545 del codice civile e, in modo separato, i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche ai sensi dell'art.2545 sexies del codice civile.

ARTICOLO 30 - In considerazione degli scopi societari che escludono ogni fine speculativo di lucro, l'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nei nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo art.31 e del Regolamento Interno e sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) una quota a riserva legale, nella misura prevista dalla legge;
- b) una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura prevista dalla legge;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti

ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992, n.59;

d) ai soci cooperatori in forma di dividendo nella misura che verra' stabilita dall'Assemblea e che non potra' superare in ogni caso l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

e) a riserva straordinaria;

f) ad ogni altro fondo costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;

g) una quota ad appositi fondi di accantonamento o mutualistici da devolversi a copertura dei costi per la realizzazione di scopi sociali prescelti dall'Assemblea.

CAPO II - RISTORNI

ARTICOLO 31 - La cooperativa deve riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attivita' con i soci distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'assemblea che approva il bilancio puo' deliberare l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno e' ripartito tra i soci cooperatori in

proporzione alla qualita' e quantita' degli scambi mutualistici intrattenuti dal socio e secondo le concrete modalita' previste dal Regolamento Interno della societa', che stabilisce i criteri di ripartizione i quali, in via generale, devono considerare le ore di lavoro, la qualificazione, specializzazione, anzianita' ed esperienza lavorativa.

I risultati di esercizio erogabili ai soci in proporzione alla qualita' e quantita' degli scambi mutualistici non possono superare il valore dell'utile conseguito dalla cooperativa nello svolgimento dell'attivita' svolta con i soci.

TITOLO VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 32 - La societa' si scioglie per deliberazione dell'assemblea dei soci e per le altre cause di scioglimento previste dalla legge. Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi di societa' in liquidazione.

La societa' puo' in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eventuale eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, con gli effetti di cui all'art.2487-ter del codice civile.

TITOLO VIII - MUTUALITA' PREVALENTE

ARTICOLO 33 - In conformita' dell'art.2514 C.C.:

- e' vietata la distribuzione di dividendi ai soci cooperatori in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- e' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- e' vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori;
- in caso di scioglimento della cooperativa e' obbligatoria la devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione dello sviluppo e della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, numero 59.

Tali clausole relative ai requisiti della mutualita' prevalente sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

TITOLO IX - REGOLAMENTO INTERNO

ARTICOLO 34 - Il funzionamento della Cooperativa e' disciplinato da un regolamento interno da compilarsi a cura dell'organo amministrativo e da approvarsi dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste dal presente Statuto.

TITOLO X - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 35 - Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonche' tra societa' e soci in

relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, purché compromettibili, verranno deferite a un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale di Salerno.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

L'Arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità e il suo giudizio sarà inappellabile, salvo quanto disposto dal D.Lgs.17 gennaio 2003, n.5.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti spettanti ai soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi del precedente articolo 7.

TITOLO XI - DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 36 - Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni di legge.-